



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice rel.
Dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni promosso da **LUCIA BONDI**, [REDACTED] CF BNDLCU55P46B468B, ivi [REDACTED] **FABIO ROSSETTI**, [REDACTED] CF RSSFBA52H13B468O, [REDACTED] **EMANUEL ROSSETTI**, [REDACTED] [REDACTED] CF RSSMNL76L15A271E, [REDACTED] tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti **FABIOLA TOMBOLINI** ed **EMANUELA SCALSEGGI**; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 31/10/2023 i ricorrenti hanno avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali dei debitori risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto tutti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione

coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori
- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste inoltre il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

Osserva preliminarmente il Collegio che l'unitaria domanda di apertura della liquidazione controllata dei propri beni presentata congiuntamente da parte degli istanti quali membri della medesima famiglia è ammissibile, dovendosi dare rilievo non tanto alla effettiva convivenza tra detti familiari quanto all'origine comune del sovraindebitamento più diffusamente analizzata in appresso, circostanza legittimante l'apertura di una "procedura familiare" ex art. 66 CCII: la disposizione in commento risulta infatti collocata tra le "disposizioni di carattere generale" di cui alla Sez. I del Capo II relativo alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, nell'ambito delle quali la liquidazione controllata dei beni di cui all'art. 268 è espressamente annoverata tra gli strumenti di soluzione della crisi. Resta ovviamente ferma, nell'ambito della unitaria procedura, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore.

Quanto al requisito oggettivo, ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, i debitori hanno accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari ad € 1.150.818,51) la cui comune origine è rinvenibile nella gestione dell'impresa di famiglia, "[REDACTED]" di cui è stato dichiarato il fallimento con sentenza del 14.9.2010, Fall. n.137/2010. la procedura è stata dichiarata chiusa con decreto in data 17.12.2013). Fabio Rossetti, attualmente pensionato, ha omesso di presentare nei termini di legge istanza di esdebitazione conseguente alla chiusura del fallimento. Percepisce una pensione netta di circa € [REDACTED] Lucia Bondi è percettrice di una pensione minima pari a circa € [REDACTED] mensili. Emanuel Rossetti risulta percettore di reddito da lavoro dipendente e percepisce uno stipendio di circa € [REDACTED] mensili che è quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

Da quanto precede deriva la sostanziale incapacità dei ricorrenti di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Detto patrimonio è infatti costituito unicamente da beni mobili registrati di modestissimo valore nonché da un unico bene immobile oggetto, peraltro, di procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi all'intestato Tribunale sub n. R.G. ES 29/2009 ed ormai prossima alla chiusura attesa l'intervenuta aggiudicazione dell'immobile in occasione dell'asta del 22.9.2002. Ulteriore elemento attivo è costituito dalla misura disponibile dei propri redditi futuri, nell'arco temporale triennale della procedura, e nei limiti di quanto eccedente rispetto alle esigenze di mantenimento dei rispettivi nuclei familiari, che i ricorrenti stimano in circa € 19.500,00 complessivi (di cui € [REDACTED] da redditi da pensione Fabio Rossetti e Lucia Bondi (€ [REDACTED], € [REDACTED] da redditi da lavoro subordinato Emanuel Rossetti (€ [REDACTED]). L'ulteriore importo di € 2.500,00 è la somma stimata del ricavato della liquidazione del motoveicolo di proprietà del Sig. Emanuel Rossetti.

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al "giudice" anziché al "Tribunale" e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, ritiene il Collegio che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato previa relazione del nominando liquidatore.

Ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI,

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni di **LUCIA BONDI**, [REDACTED]
[REDACTED] CF BNDLCU55P46B468B, [REDACTED] **FABIO**
ROSSETTI, [REDACTED] CF RSSFBA52H13B468O, [REDACTED]
[REDACTED] **EMANUEL ROSSETTI**, [REDACTED] CF RSSMNL76L15A271E, [REDACTED]
[REDACTED]

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la **Dott.ssa Maria Letizia Mantovani**;

NOMINA liquidatore l'OCC, **Dott.ssa SIMONA MENGARELLI** che avrà cura di mantenere masse attive e passive distinte e coordinate rispetto ai singoli debitori istanti;

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 14/11/2023.

Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente
dott.ssa Giuliana Filippello